FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

**Via Cisanello, 145, 56124 Pisa**

**Via Sacco e Vanzetti 4 – 56025 Pontedera**

*mail: pisa@uilscuola.it; Pisa@pec.uilscuola.it*

**Docenti immessi in ruolo 2025/26: possono accettare supplenze? Possono chiedere trasferimento?**

I docenti immessi in ruolo nel 2025/2026 possono presentare domanda di mobilità, se rientranti in una delle deroghe previste dal CCNL 19/21, come recepite dal CCNI mobilità 2025/28. Gli stessi inoltre possono accettare supplenze, a condizione di aver superato l'anno di prova.

Rispondiamo a due quesiti giunti alla nostra mail, ricordando che avevamo già affrontato l'argomento con altre pubblicazioni in merito ai docenti assunti dalle GM dei concorsi: Docenti neoassunti da graduatorie dei concorsi PNRR: chi potrà chiedere trasferimento già per il 2026/27

**Quesiti**
D1. Ho preso servizio da concorso PNRR2. l'anno di prova l'ho già superato sullo stesso grado, precedentemente su altra classe di concorso alla quale ho poi rinunciato. Sono stata mandata fuori mano, pertanto mi chiedo se posso accettare una supplenza al 30/6 o 31/8, dovesse capitare. Volevo sapere se è vincolante che il posto sia intero, e non sia uno spezzone. Oppure, cosa posso fare in vista del prossimo anno, tenendo conto che ho un figlio di età inferiore ai 16 anni, ma nel nostro comune di residenza non c'è la materia da me insegnata.

R1. L'iscritta al nostro sindacato, non dovendo svolgere l'anno di prova in quanto già superato nel medesimo grado di nuova assunzione, può accettare supplenze al 30 giugno o al 31 agosto, solo su posto intero. Ciò, nonostante il vincolo triennale di cui all'articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 e all'art. 13/5 del D.lgs. 59/2017. Le medesime disposizioni, infatti, contemplano la possibilità che l'interessato possa accettare le citate supplenze anche durante il vincolo:

Quanto a cosa l'iscritta al nostro sindacato possa fare per il prossimo anno scolastico, considerato che la stessa rientra in una delle previste deroghe (figlio minore di 16 anni), può presentare domanda di mobilità già per il 2026/27, chiedendo il ricongiungimento al figlio. Tenuto conto del fatto che nel comune di ricongiungimento (come si legge nel quesito) non è presente l'insegnamento di cui è titolare, l'iscritta al nostro sindacato dovrà indicarne uno viciniore, come si legge nel CCNI

In conclusione, **l'iscritta** potrà:

- accettare supplenze – al 30/06 o al 31/08 su posto intero – in una classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità;

- presentare domanda di trasferimento già nel corso del corrente anno scolastico per il 2026/27, in virtù della deroga.

D2. Sono docente immessa in ruolo nell'a.s. 2025/2026, attualmente in anno di prova. Desidererei avere chiarimenti in merito alla possibilità di presentare già da ora domanda di mobilità territoriale in quanto: sono beneficiaria della Legge 104/92; ho due figli minori (5 e 10 anni) per i quali chiedo eventuale ricongiungimento familiare. Vorrei sapere se, nonostante l'anno di prova in corso, posso presentare domanda di trasferimento già per il prossimo anno scolastico e, in tal caso, quali sono i termini e la procedura da seguire. Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e resto in attesa di un gentile riscontro.

Sì, l'iscritta potrà presentare domanda di trasferimento già nel corso del 25/26 per il 26/27, fruendo di una delle deroghe citate nel quesito (legge 104/92 o figli minori). I termini di presentazione delle domande saranno indicate dal MIM (generalmente si presentano nei mesi di febbraio/marzo) e le istanza andranno inoltrate tramite istanze online.

Nella domanda, considerata la deroga, dovrà indicare come prima preferenza il comune in cui la stessa è residente (se fruisce della deroga per la legge 104/92) oppure il comune di residenza dei figli (in caso di deroga per questi ultimi). Prima della preferenza sintetica comune, è possibile esprimere singole scuole presenti in esso, ferma restando l'obbligatorietà dell'espressione della preferenza sintetica comune.

Il segretario Uil Scuola Provinciale

Dott. Claudio Vannucci